



# COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL. 0171.931921 FAX 0171.931676

e-mail [info@comune.tarantasca.cn.it](mailto:info@comune.tarantasca.cn.it)

e-mail certificata: [comunetarantasca@eticert.it](mailto:comunetarantasca@eticert.it)

sito internet: [www.comune.tarantasca.cn.it](http://www.comune.tarantasca.cn.it)

## Ordinanza n. 19 del 28.09.2015

**OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione e divieto di sosta tratto Via Carletto Michelis e piazzali attigui per manutenzione straordinaria porfido.**

### IL SINDACO

**Vista** la richiesta di sospensione temporanea della circolazione tratto Via Carletto Michelis pervenuta in data odierna con prot. n. 5112 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

**Considerato** che è necessario il ripristino urgente della pavimentazione in porfido nel tratto di Via Carletto Michelis che va da Via IV Novembre a Via Vittorio Veneto;

**Ritenuto** opportuno per esigenze di carattere tecnico, di tutela del patrimonio stradale e della pubblica incolumità, di dare corso al provvedimento di divieto di circolazione nel tratto sopra indicato per consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

**Visti** gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**Visto** il D. Lgs 267/2000;

### ORDINA

**è istituito il divieto di transito ed è vietata la sosta dalle ore 07.30 del giorno 01.10.2015 fino alle ore 19.00 del giorno 20.10.2015 nella Via Carletto Michelis (nel tratto compreso fra Via IV Novembre e Via Vittorio Veneto) e piazzali attigui.**

1) L'Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione dell'idonea segnaletica temporanea e del mantenimento in efficienza della stessa, come previsto dalle norme del D.lvo n. 285 del 30.04.1992, Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;

2) Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

3) Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

5)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

6)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Locale.

7)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

*Dalla Residenza Comunale, li 28.09.2015*

IL SINDACO  
GIORDANO Bruna

